



COMUNE DI SCALENGHE (To)

Con la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) è stata abolita la IUC ad eccezione della TARI (tassa rifiuti) ed è stato previsto l'accorpamento dell'IMU e della TASI in un unico tributo.

L'imposta, chiamata "**nuova IMU**", **in vigore dal 2020**, mantiene in linea generale gli stessi presupposti soggettivi e oggettivi, disciplinati dalla normativa vigente nel 2019.

Restano pertanto confermate l'**esenzione per le abitazioni principali non di lusso** (categorie catastali dalla A/2 alla A/7) e le scadenze per i versamenti. Sono il **16 giugno per l'acconto** (pari alla metà di quanto versato complessivamente a titolo di Imu e Tasi nel 2019) e il **16 dicembre per il saldo** a conguaglio sulla base delle aliquote deliberate dal Comune per l'anno 2022

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU ‰ (per mille)
1	Unità immobiliare (ad eccezione delle cat. A/1, A/8 e A/9) adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	esente
2	Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	5,6
3	Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale (<u>senza registrazione del contratto</u>)	5,5
4	Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale (<u>con registrazione del contratto</u>)	5,5 (con riduzione 50% base imponibile)
5	Aree fabbricabili	10,6
6	Terreni agricoli iscritti in catasto, a qualsiasi uso destinato, compresi quelli non coltivati	8,7
7	Terreni posseduti e condotti da: - coltivatori diretti imprenditori agricoli professionali (art. 1 D.Lgs.n. 99 del 29/03/2004); - società agricole (art. 1, co. 3, D.Lgs.n. 99 del 29/03/2004) indipendentemente dalla loro ubicazione	esenti
8	Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0
9	Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati (beni merce)	1,0
10	Altri fabbricati	9,7
11	Immobili ad uso produttivo categoria D (escluso D10)	9,7 (di cui 7,6 allo Stato)